



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17096

Data: 06/12/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 04/12/2017 relativo all'incontro (8820) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 03/12/2017 tra Hockey Como (285) e HC Eppan Appiano (150).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore **Raffainer Robert** (n. tessera 25080) della società Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano 150 per violazione dell' art. 11 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore **Vallazza René** (n. tessera 47547) della società A.s.d. Hockey Como 285 per violazione dell' art. 9.2.6 del Codice delle Penalità .

D) Motivazione:

Raffainer Robert (n. tessera 25080) al min. 23,42 caricava un giocatore avversario alla balaustra, facendolo cadere sulla pista ghiacciata e causandogli un taglio al sopracciglio sinistro. L' arbitro fa presente che dopo le cure necessarie, il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.

Il Raffainer Robert veniva punito con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 119, ii del Regol. Uff. di Gioco.

Posto che la sanzione base prevista per questo tipo di fallo è quella della squalifica per 2 (due) giornate, ma altresì considerato che nel caso in esame all' azione fallosa commessa è conseguito il ferimento dell' avversario, da considerarsi circostanza aggravante, la pena finale in concreto applicabile non può essere inferiore a 3 (tre) giornate di squalifica.

Vallazza René (n. tessera 47547) al min. 39,15, dopo avere commesso un fallo punito con un tiro di rigore, contestava platealmente la decisione arbitrale appena assunta, con le seguenti testuali parole: "Come cazzo fai a fischiare una roba del genere ? Non capisci un cazzo ! Mettiti gli occhiali !" Gli venivano così comminati 10 minuti di penalità di cattiva condotta.

Successivamente, mentre detto giocatore stava dirigendosi verso la panca delle penalità ed il capo arbitro nel contempo si recava presso la cabina del marcatore ufficiale per segnalare la penalità, il Vallazza René persisteva nelle proteste, inveendo nuovamente contro l' arbitro con le seguenti parole: "Bravo ! Continua così ! Vaffanculo !" Veniva allora punito con un' ulteriore penalità di 10 minuti di cattiva condotta cui conseguiva, automaticamente, la comminazione di una penalità di partita per cattiva condotta, ai sensi della regola n. 168, iv, n.2 del Regol. Uff. di Gioco.

Ciò premesso, stante la persistenza nel comportamento di insubordinazione nei confronti del direttore di gara e la reiterazione delle proteste, per di più espresse anche con una terminologia offensiva, ritiene questo Giudice Sportivo, in applicazione dell' art. 9.2.6 del codice delle penalità, di infliggere al predetto giocatore la squalifica di 2 (due) giornate di campionato.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2017-2018**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi